II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

relativa all'applicazione tra la Comunità e la Svizzera delle sezioni II e III dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)

(87/286/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la decisione 82/505/CEE (4) è stato approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR); che l'ASOR è entrato in vigore il 1° dicembre 1983 tra la Comunità economica europea, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Turchia; che esso è entrato in vigore il 1° giugno 1986 per l'Austria;

considerando che l'ASOR è entrato in vigore per la Svizzera soltanto il 1° gennaio 1987; che ne consegue che le disposizioni di cui alle sezione II e III dell'ASOR dovrebbero essere applicate per tale paese dal 1° agosto 1987, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4;

considerando che la Svizzera ha chiesto l'accordo delle altre parti contraenti per anticipare tale scadenza, tenuto conto degli inconvenienti, sia pratici che economici, che l'applicazione delle sezioni II e III dell'ASOR con la Svizzera provocherebbe in piena stagione turistica;

considerando che per motivi pratici, economici e politici è opportuno applicare l'ASOR a decorrere dal 1° giugno 1987,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità economica europea accetta che le disposizioni di cui alle sezioni II e III dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) siano applicate tra la Comunità e la Svizzera a decorrere dal 1° giugno 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. C 113 del 28. 4. 1987, pag. 3.
(2) Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 14 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 38.